

STATUTO

Titolo I I PRINCIPI

ART. 1 - DENOMINAZIONE - RAPPRESENTANZA E TERRITORIO

1.1 E' costituita, con la denominazione di "Confcommercio – Imprese per l'Italia - Ascom Gallarate e Malpensa", nota anche come "Associazione Commercianti del Gallaratese", con sede in Gallarate (VA) in Viale dell'Unione Europea n. 14, una Associazione sindacale, libera e apartitica, con carattere prettamente economico e sociale, senza finalita' di lucro, tra gli esercenti il commercio, il turismo, i servizi e le altre attivita' ausiliarie e complementari.

1.2 L'Associazione rappresenta le attivita' operanti nei Comuni del seguente territorio: Albizzate – Arsago Seprio – Besnate – Cardano al Campo – Casale Litta – Casorate Sempione – Cassano Magnano – Cavaria con Premezzo – Ferno – Gallarate – Golasecca – Inarzo – Jerago con Orago – Lonate Pozzolo – Mornago – Oggiona con Santo Stefano – Samarate – Sesto Calende – Solbiate Arno – Somma Lombardo – Sumirago – Vergiate – Vizzola Ticino e si puo' organizzare anche in strutture territoriali secondo le deliberazioni dei suoi Organi.

1.3 Confcommercio – Imprese per l'Italia - Ascom Gallarate e Malpensa, di seguito denominata Associazione, rappresenta e tutela gli interessi sociali, morali ed economici dei soggetti imprenditoriali e professionali che operano nel Settore Terziario.

1.4 L'Associazione aderisce in qualita' di socio fondatore a Confcommercio – Imprese per l'Italia – Uniascom Provincia di Varese, di seguito denominata Uniascom, ne accetta lo Statuto, le cui norme trovano completa applicazione per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, e la rappresenta nel territorio di competenza.

1.5 L'Associazione non ha fini di lucro, e non puo' avere vincoli con partiti e movimenti politici. Puo' aderire ad Enti ed Organizzazioni di carattere locale nonche' ad Enti ed Organizzazioni di carattere provinciale, regionale, nazionale ed internazionale.

1.6 L'Associazione si fonda sui principi della liberta' associativa, del pluralismo delle forme d'impresa, della responsabilita' verso il sistema sociale ed economico per uno sviluppo equo, integrato e sostenibile, sull'impegno costante per la tutela della legalita' e della sicurezza e per la prevenzione e il contrasto di ogni forma di criminalita', della democrazia interna quale regola fondamentale per l'organizzazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, integrita' e partecipazione, dello sviluppo sociale ed economico volto a contribuire al benessere di tutta la collettivita', della sussidiarieta' come obiettivo primario a livello politico e sociale, della solidarieta' all'interno del sistema Confederale.

1.7 L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 2 - FINALITA' E SCOPI

2.1 L'Associazione, nell'interesse generale degli associati:

- a) promuove, tutela, assiste e rappresenta gli interessi morali, sociali ed economici di tutti gli associati anche nelle questioni sindacali ed economiche, individuali, di gruppo o di categoria, che interessino le imprese associate, anche in occasione di atti, ricorsi, vertenze, istanze e reclami rivolti ad autorita', Enti o Istituzioni;
- b) favorisce le relazioni tra gli associati per lo studio e la risoluzione dei problemi di comune interesse; in caso di contrasto di interessi, effettua azione conciliativa tra gli stessi e le componenti associative di pertinenza;
- c) assume iniziative intese a promuovere la formazione professionale, tecnica e sindacale degli imprenditori e pone in atto le azioni necessarie alla formazione anche di aspiranti imprenditori;
- d) presta agli associati, direttamente, anche tramite societa' controllate, collegate, partecipate o comunque convenzionate, e/o avvalendosi di professionalita' esterne, tanto sul piano generale quanto su quello specifico delle singole aziende:

- assistenza e consulenza in materia di contratti di lavoro;
- assistenza in materia tecnico-legale, commerciale, tecnico-fiscale, tecnico-amministrativa e contabile, tecnico-finanziaria;
- servizi di informazione e formazione su tutte le materie di interesse specifico per gli imprenditori;
- e) per il raggiungimento degli scopi sociali, puo' pubblicare riviste, periodici, volumi a contenuto divulgativo, didattico, sindacale e professionale in materia di commercio, turismo, servizi e professioni. Puo' inoltre depositare e registrare marchi, idee, testi;
- f) puo' assumere, ai fini sociali, partecipazioni e promuovere la costituzione di fondazioni, istituti, societa', associazioni od enti di qualsiasi natura giuridica finalizzati alla promozione ed allo sviluppo delle imprese e dei settori rappresentati, all'assistenza tecnica, finanziaria, contabile, previdenziale e sociale delle aziende, e vi puo' concorrere con propri mezzi patrimoniali e finanziari;
- g) designa e nomina i propri rappresentanti o delegati in enti, organi e commissioni nei quali la rappresentanza delle categorie e delle imprese associate sia richiesta od ammessa;
- h) promuove la costituzione di collegi arbitrali per la risoluzione di controversie tra imprenditori e tra essi e i consumatori;
- i) stabilisce e mantiene rapporti di reciproca collaborazione con altre Associazioni, Aggregazioni, Unioni, Enti, Organizzazioni e soggetti privati, con il fine di rendere piu' efficace il perseguimento degli scopi sociali, degli obiettivi e traguardi stabiliti;
- l) promuove in ogni ambito, con particolare riguardo ai consumatori e con qualsiasi mezzo idoneo ed utile, l'immagine pubblica dell'Associazione e dei settori nei quali opera o vi ha interesse rappresentativo, organizzando e/o promuovendo pubbliche manifestazioni a carattere sociale, culturale ed economico.

Titolo II **RAPPORTI ASSOCIATIVI**

ART. 3 - ISOCI

3.1 I soci si dividono in: Ordinari, Aggregati e Onorari.

3.2 Possono far parte dell'Associazione, in qualita' di Soci Ordinari, tutti coloro che esercitano qualsiasi attivita' appartenente al Settore Terziario - Commercio - Turismo - Servizi e Intermediazione - Professioni, nonche' ogni altra attivita' ausiliaria prevista dal Regolamento.

3.3 L'esercizio dei diritti, ivi compresi quelli di elettorato attivo e passivo, spetta per le ditte individuali al titolare o legale rappresentante. Per le societa' di persone e di capitali a colui che ne risulta legalmente il legale rappresentante; in entrambi i casi e' prevista la possibilita' di delegare un socio dell'azienda. A tutti gli effetti di legge e del presente Statuto, nei confronti dell'Associazione le societa' e le ditte sono identificate formalmente con la persona fisica del titolare o con uno degli amministratori e/o legali rappresentanti della societa'.

3.4 Possono far parte dell'Associazione, in qualita' di Soci Aggregati, le organizzazioni autonome dei settori rappresentati dall'Associazione, nonche' gruppi autonomi di aziende consorziate competenti nel proprio territorio, che siano costituite su base locale al fine di attuare iniziative di promozione e di sviluppo del commercio. Per le Associazioni e i gruppi autonomi di imprese la rappresentanza spetta al Presidente o a persona da questi delegata, al quale spettano i diritti di cui al comma 3.3 del presente articolo.

3.5 Fanno parte dell'Associazione, in qualita' di Soci Onorari, i commercianti ritirati dal lavoro (c.d. Senior) o che hanno, comunque, chiuso l'attivita', i loro coniugi e i figli. Possono, associarsi in qualita' di Soci Onorari anche i dipendenti dell'Associazione in pensione.

3.6 La rappresentanza elettorale, sia attiva che passiva, spetta solo ai Soci Ordinari, in conformita' a quanto previsto nel Regolamento.

ART. 4 - ADESIONE ED OBBLIGHI DEI SOCI

4.1 Per aderire all'Associazione occorre presentare domanda su apposito modulo, sottoscritta dal

titolare o dal legale rappresentante. La richiesta di adesione deve contenere la dichiarazione di piena conoscenza e totale accettazione delle presenti norme statutarie e dei doveri da queste derivanti.

4.2 La domanda si ritiene accolta, al momento della presentazione, in via provvisoria. La Giunta dell'Associazione si riserva la facoltà di respingere la domanda, con deliberazione notificata con lettera raccomandata o PEC entro 90 giorni di calendario dalla ricezione della domanda stessa. La mancata notificazione entro il predetto termine equivale ad accettazione della domanda con il principio del silenzio assenso. La qualifica di socio in via definitiva ed i diritti di voto e di elezione alle cariche sociali vengono acquisiti, a tutti gli effetti, trascorso il termine di 90 giorni di calendario dalla data di presentazione della domanda, senza che sia stata notificata all'interessato decisione motivata di rigetto. In caso di ricorso al Consiglio Direttivo, il termine di cui sopra è prorogato fino alla notifica relativa alla conseguente decisione.

4.3 Contro la deliberazione della Giunta è ammesso, entro i 30 giorni di calendario dalla data della relativa comunicazione, ricorso al Consiglio Direttivo che decide inappellabilmente nel termine di ulteriori 60 giorni di calendario, dandone comunicazione per iscritto all'interessato.

4.4 L'accoglimento della domanda di adesione attribuisce la qualifica di Socio Ordinario dell'Associazione e del sistema confederale e comporta l'accettazione degli Statuti e del Codice Etico Nazionale.

4.5 I Soci sono tenuti a corrispondere all'Associazione la quota annuale di adesione, da versare entro il 31 gennaio di ogni anno, nonché i contributi derivanti dagli obblighi stabiliti dai contratti collettivi nazionali di categoria, dalle delibere di Confcommercio - Imprese per l'Italia e dalle delibere dell'Associazione, nella misura e con le modalità stabilite dagli Organi competenti. Solo se in regola con i contributi sociali il socio può esercitare i diritti negli Organi di cui ai successivi articoli ovvero rappresentare l'Associazione in enti o commissioni.

4.6 L'adesione impegna il socio a tutti gli effetti di legge e statuari per l'anno di adesione in corso, purché in regola con il versamento della quota annuale associativa. La quota non può essere oggetto di trasferimento per atto fra vivi e non è rivalutabile. È consentito il trasferimento per causa di morte. Salvo non sia restituito dall'Associazione entro 3 mesi dal versamento, il pagamento della quota annuale vale quale iscrizione o rinnovo all'Associazione nonché, a tutti gli effetti di legge, quale espressa accettazione del presente Statuto e dei Regolamenti adottati.

4.7 L'adesione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, se non sia stato presentato dal socio formale atto di dimissioni almeno 90 giorni di calendario prima della scadenza a mezzo di lettera raccomandata, mail PEC o con una dichiarazione sottoscritta da consegnare a mano presso la sede legale dell'Associazione.

4.8 Chi non fa più parte dell'Associazione decade automaticamente ed immediatamente da eventuali incarichi o cariche sociali e da incarichi o cariche anche elettive ricoperte in nome e su mandato dell'Associazione.

4.9 Nel caso di cessazione dell'attività, la decadenza del socio avviene di diritto, fermo restando però l'obbligo del versamento della quota associativa relativa all'anno solare in corso.

ART. 5 - IL RECESSO: decadenza ed espulsione

5.1 La qualità di socio si perde:

- a) per recesso, secondo i modi e nei termini di cui al presente Statuto. Il recesso non esonera il socio dagli impegni finanziari e dagli obblighi assunti nei modi e nei termini previsti dallo stesso Statuto;
- b) per decadenza, a seguito della perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione o per mancato pagamento dei contributi di cui all'art. 4, rinviando al Regolamento per la determinazione delle modalità e termini di accertamento;
- c) per esclusione in conformità a quanto disposto dall'art. 24 del Codice civile, ed in seguito a gravi contrasti con gli indirizzi di politica generale dettati dalla Confcommercio - Imprese per l'Italia ovvero dai competenti Organi dell'Associazione o per grave o ripetuta violazione delle norme del presente Statuto e del Codice Etico Nazionale che siano consistiti in comportamenti ritenuti indegni e

incompatibili con la qualita' di socio. Il giudizio spetta al Consiglio Direttivo, dopo aver sentito, se del caso, la parte interessata. La decisione dovra' essere motivata e fatta pervenire per iscritto all'interessato. Lo stesso ricevuta la decisione potra' appellarsi entro 30 giorni di calendario al Collegio dei Probiviri ai sensi dell'art. 26 comma 2. Il socio espulso non potra' riacquistare la qualita' di socio dell'Associazione, fatta salva la possibilita' per il Consiglio Direttivo di deliberare l'accettazione motivata della domanda di adesione;

d) per lo scioglimento dell'Associazione deliberato dall'Assemblea nelle forme del presente Statuto. In questo caso l'Assemblea dei Fiduciari provvedera' a nominare i liquidatori, determinandone i poteri e i limiti e stabilendo le modalita' della liquidazione, che dovranno essere conformi alle norme di legge, effettuata davanti al Notaio indicato dalla stessa Assemblea. Al termine della liquidazione, l'eventuale patrimonio residuo rimasto dovra' essere devoluto, nei modi e termini di legge, ad altra associazione con analoghe finalita' ovvero destinato a fini di pubblica utilita'.

5.2 La perdita della qualifica di socio comporta, in conformita' all'art. 24 del Codice civile, la perdita di ogni carica in corso e ogni diritto sui contributi versati all'Associazione a qualsiasi titolo cosi' come di ogni diritto o pretesa sul patrimonio sociale.

Titolo III

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E DELLE CATEGORIE

ART. 6 - L'ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

6.1 Ai fini dell'attuazione degli scopi sociali e nel rispetto dei criteri di economicita', di efficienza organizzativa e di rappresentativita', il territorio di competenza dell'Associazione puo' essere ripartito in aggregazioni infracomunali, comunali o sovracomunali, di seguito denominate Zone.

6.2 Ogni Zona puo' essere rappresentata da un Fiduciario.

ART. 7 - L'ORGANIZZAZIONE DELLE CATEGORIE

7.1 I Soci dell'Associazione possono essere organizzati in categorie, raggruppanti gli imprenditori facenti parte dello stesso comparto merceologico, ovvero in settori omogenei composti da categorie affini sotto il profilo dell'attivita' svolta o sotto quello della tutela sindacale.

7.2 Ogni categoria o settore omogeneo e' rappresentato da un Fiduciario, che puo' ricevere l'incarico a sua volta di rappresentare l'Associazione in seno ai Sindacati Provinciali, Gruppi o Associazioni organizzati nel sistema Confcommercio.

ART. 8 - IL REGOLAMENTO

8.1 Il Regolamento, approvato dall'Assemblea dei Fiduciari, determina l'organizzazione territoriale e delle categorie e dei settori che compongono l'Associazione nonche' le modalita' di elezione degli Organi Sociali e ogni altro aspetto non disciplinato dal presente Statuto.

8.2 I successivi richiami Statutari al Regolamento fanno riferimento al presente art. 8.

ART. 9 - OBBLIGHI E DOVERI DEL FIDUCIARIO

9.1 I Fiduciari, nello svolgimento delle attivita' di rappresentanza all'uopo delegati presso Enti, Organismi e Istituzioni locali, provinciali, regionali, nazionali, e nell'organizzazione di convegni, assemblee, manifestazioni ecc., sono tenuti ad informare preventivamente l'Associazione e a concordare con essa gli indirizzi da seguire al fine di ottenere la conseguente autorizzazione.

9.2 Qualora il Presidente accerti, da parte dei Fiduciari, gravi inosservanze agli obblighi di cui al precedente punto o delle norme statutarie in genere o del Codice Etico, inefficienze o stati ricorrenti di inattivita', nonche' carente rappresentativita', puo' proporre alla Giunta l'adozione dei provvedimenti ritenuti piu' adeguati in conformita' al presente Statuto ed al Regolamento.

Titolo IV

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 10 - GLI ORGANI

10.1 Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Fiduciari;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) la Giunta Esecutiva;
- d) il Presidente;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- f) il Collegio dei Probiviri.

ART. 11 - I DOVERI

11.1 Coloro che ricoprono cariche sociali sono tenuti all'osservanza delle norme statutarie dell'Associazione e del Codice Etico, ove previsto, e devono assolvere con lealtà e probità ai propri incarichi, osservando scrupolosamente la diligenza da questi richiesta.

ART. 12 - DURATA DELLE CARICHE

12.1 Gli eletti in Organi collegiali non possono delegare ad altri le loro funzioni e decadono dalla carica in caso di assenza ingiustificata per tre sedute consecutive. La decadenza viene deliberata in conformità a quanto previsto dall'art. 21 del presente Statuto.

12.2 I componenti degli Organi dell'Associazione durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

12.3 Le cariche elettive non sono retribuite. Ai componenti gli Organi dell'Associazione verranno rimborsate le spese effettivamente sostenute nell'espletamento del loro mandato, purché autorizzate preventivamente dal Presidente.

12.4 Il Presidente può essere rieletto una sola volta consecutivamente. Nessun limite sussiste nel caso di mandati disgiunti.

12.5 Agli effetti del comma superiore, non si tiene conto del mandato o dei mandati ricoperti anteriormente al primo rinnovo degli Organi successivo alla data di approvazione del presente statuto nella sua originaria formulazione.

12.6 Non può assumere cariche, pena la decadenza dall'incarico ricoperto, chi abbia violato palesemente le norme statutarie o non sia in regola con il pagamento dei contributi associativi. Non potrà, altresì, assumere cariche associative chi abbia assunto, nei tre anni precedenti la candidatura, posizioni o ruoli con evidenza pubblica ed in contesti esterni ed estranei all'Associazione, che risultino in antitesi, in conflitto o comunque lesive degli interessi dell'Associazione stessa.

12.7 La decadenza di cui al presente articolo è deliberata dal Consiglio Direttivo.

ART. 13 - L'INCOMPATIBILITÀ

13.1 Le cariche di Presidente, Vice Presidente, membro di Giunta e del Consiglio Direttivo, sono incompatibili con mandati elettivi ed incarichi di governo di livello europeo, nazionale, regionale, provinciale, comunale, circoscrizionale e con incarichi politici ed organizzativi presso i partiti politici e presso movimenti, associazioni, circoli che, per esplicita previsione statutaria e/o per costante impostazione programmatica, si configurino come emanazione o siano comunque collegati ai partiti politici.

13.2 Mediante motivata delibera del Consiglio Direttivo è possibile derogare al principio di incompatibilità per le sole cariche elettive di Consigliere Regionale, Consigliere Provinciale, Consigliere Comunale e Consigliere Circoscrizionale, a tutti i mandati elettivi o cariche ad esse corrispondenti.

13.3 L'assunzione di mandati od incarichi incompatibili con la carica di componente di un Organo associativo, ai sensi del precedente comma 1, comporta la decadenza immediata dalla carica ricoperta.

ART. 14 - L'ASSEMBLEA DEI FIDUCIARI: composizione

14.1 L'Assemblea dei Fiduciari è composta dai Fiduciari delle Zone, dei Settori o delle Categorie, ai quali si aggiungono, ove previsti in base al Regolamento, ulteriori Delegati dei medesimi raggruppamenti.

14.2 L'Assemblea dei Fiduciari è composta nei modi e nei termini previsti dal Regolamento.

14.3 Ciascun componente l'Assemblea può farsi rappresentare da un altro Fiduciario appartenente alla stessa Associazione territoriale.

14.4 Il Presidente dell'Associazione e i componenti di Giunta non potranno essere portatori di deleghe.

14.5 Qualunque Socio che non ricopre cariche sociali puo' partecipare, se invitato, all'Assemblea dei Fiduciari, senza diritto di voto.

ART. 15 - L'ASSEMBLEA DEI FIDUCIARI

15.1 L'Assemblea dei Fiduciari e' presieduta dal Presidente dell'Associazione, o da altro soggetto da questi delegato, che nomina tre scrutatori ed il Segretario.

15.2 Quando si tratti di modifiche dello Statuto o di scioglimento dell'Associazione, il Segretario dovra' essere un Notaio.

ART. 16 - L'ASSEMBLEA DEI FIDUCIARI: funzionamento

16.1 Le riunioni dell'Assemblea, ordinarie e straordinarie, vengono convocate dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci.

16.2 L'Assemblea e' convocata in seduta ordinaria almeno una volta all'anno, ed in seduta straordinaria qualora vi siano i presupposti previsti dalla legge e dallo Statuto. La convocazione viene effettuata a mezzo Mail PEC o lettera raccomandata spedita o consegnata a mano almeno dieci giorni di calendario prima del giorno fissato per l'adunanza.

16.3 L'avviso di convocazione deve contenere: l'ordine del giorno, l'indicazione del luogo, del giorno, mese, anno e ora dell'adunanza, nonche' le indicazioni relative alla eventuale seconda convocazione, che deve essere fissata almeno dodici ore dopo la prima convocazione.

Se all'ordine del giorno vi e' l'approvazione dei rendiconti economici e patrimoniali, l'avviso di convocazione deve altresì contenere l'indicazione del luogo, dei giorni e delle ore in cui gli stessi ed i documenti annessi possono essere consultati.

16.4 L'Assemblea viene convocata a termini di legge e del presente Statuto e quando il Presidente dell'Associazione o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno o quando ne viene fatta richiesta scritta e motivata da almeno un terzo dei Fiduciari. In questo ultimo caso, essi sono tenuti a presentare il testo dell'ordine del giorno.

16.5 Nei casi in cui la convocazione sia richiesta dalla maggioranza semplice dei componenti del Consiglio, o da un terzo dei Fiduciari, che ne fanno richiesta scritta e motivata contenente l'indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno e delle eventuali ragioni d'urgenza, il Presidente deve provvedervi entro 15 giorni di calendario dalla data di ricezione della richiesta. In mancanza, la convocazione verra' effettuata, entro i 15 giorni di calendario successivi, dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

16.6 In caso di urgenza, l'Assemblea puo' essere convocata a mezzo fax, Mail PEC o tramite raccomandata a mano con preavviso di almeno tre giorni di calendario.

ART. 17 - L'ASSEMBLEA DEI FIDUCIARI: validita'

17.1 Le riunioni dell'Assemblea sono precedute dalla verifica dei poteri e sono valide in prima convocazione allorché siano presenti, anche per delega, la meta' piu' uno dei Fiduciari. Sono valide in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti, anche per delega.

17.2 Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti espressi, favorevoli o contrari; dal computo dei votanti devono quindi escludersi gli astenuti.

17.3 Nelle votazioni palesi prevale, in caso di parita', la parte che comprende il voto del Presidente dell'Assemblea; nelle votazioni segrete la votazione si ripete e, in caso di ulteriore parita', la proposta si intende respinta.

17.4 In caso di parita' di voto alle elezioni delle cariche sociali si procedera' al ballottaggio e, successivamente, in caso di ulteriore parita', si dichiarera' eletto il piu' anziano di eta'.

17.5 Per le modifiche statutarie e del Regolamento e' necessario il voto favorevole di almeno due terzi piu' uno degli aventi diritto al voto.

17.6 Per lo scioglimento dell'Associazione e' necessario il voto favorevole di almeno i quattro quinti degli aventi diritto al voto.

17.7 Alle riunioni partecipa, senza diritto di voto, il Direttore dell'Associazione. Il Direttore svolge la funzione di segretario ed estensore del verbale dell'adunanza.

ART. 18 - L'ASSEMBLEA DEI FIDUCIARI: competenze

18.1 L'Assemblea in seduta ordinaria:

- a) stabilisce gli indirizzi di politica sindacale e generale della Associazione;
- b) elegge il Presidente e gli altri componenti del Consiglio Direttivo entro 30 giorni dal termine delle operazioni elettorali, con votazione a scrutinio segreto nel corso della prima seduta, convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo in carica;
- c) approva entro il 31 luglio di ciascun anno il bilancio consuntivo dell'anno precedente e la relazione sull'attività svolta dall'Associazione;
- d) delibera, su proposta del Consiglio Direttivo, eventuali modifiche al Regolamento;
- e) nomina i componenti del Collegio dei Revisori;
- f) delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.

18.2 L'Assemblea in seduta straordinaria:

- a) delibera le modifiche al presente Statuto;
- b) delibera lo scioglimento dell'Associazione, compresa la nomina dei liquidatori e le modalità di liquidazione secondo quanto previsto dalle norme di legge e dal presente Statuto.

ART. 19 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO: composizione

19.1 Il Consiglio Direttivo dell'Associazione è composto da quindici membri, incluso il Presidente, tutti quanti eletti dall'Assemblea tra i Fiduciari con la procedura prevista e le modalità stabilite nel Regolamento al quale si fa espresso riferimento e rinvio.

19.2 Il Consiglio Direttivo, su proposta motivata del Presidente, può deliberare la cooptazione fino ad un massimo di ulteriori quattro membri scelti tra tutti gli associati. I membri cooptati entrano a pieno titolo e con diritto di votazione a far parte del Consiglio Direttivo.

19.3 In caso di dimissioni, morte, decadenza o altro impedimento permanente dei membri eletti, subentrano come membri del Consiglio i candidati non eletti che, nelle precedenti votazioni, hanno ottenuto il maggior numero di voti per tale carica. In ordine ai modi e termini della surroga si rinvia al Regolamento.

19.4 Nel caso di dimissioni di una quota superiore del cinquanta per cento dei Consiglieri, il Presidente dovrà convocare l'Assemblea dei Fiduciari, per l'elezione dell'intero nuovo Consiglio Direttivo.

19.5 I Consiglieri eletti o subentrati o cooptati dureranno in carica fino alla naturale scadenza dell'Assemblea dei Fiduciari.

ART. 20 - IL CONSIGLIO: convocazione e validità

20.1 Il Consiglio è convocato, almeno una volta all'anno, dal Presidente dell'Associazione, che lo presiede, e, comunque, ogni volta che lo ritenga necessario o anche solo opportuno e tutte le volte che lo richieda il Presidente del Collegio dei Revisori ovvero almeno un terzo dei suoi componenti, mediante richiesta scritta e motivata, con indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno.

20.2 Nel caso in cui la convocazione sia richiesta da almeno un terzo dei componenti eletti, il Presidente deve provvedervi entro 15 giorni di calendario dalla data di ricezione della richiesta; in mancanza vi provvederà, entro i 15 giorni di calendario successivi, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

20.3 L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora, nonché l'ordine del giorno della riunione.

20.4 La convocazione deve avvenire con preavviso di almeno cinque giorni di calendario. Nel caso di urgenza la convocazione può avvenire anche via Mail PEC o via telefax, o tramite raccomandata a mano, con un preavviso di almeno due giorni di calendario.

20.5 Le sedute sono valide se risulta presente la maggioranza dei componenti. Non sono ammesse deleghe.

20.6 Ciascun membro del Consiglio ha diritto ad un voto.

20.7 Il Consiglio delibera a maggioranza dei voti espressi, favorevoli o contrari; dal computo dei votanti devono quindi escludersi gli astenuti.

20.8 Le votazioni del Consiglio sono di norma palesi, salvo che riguardino persone o che il Presidente o

la maggioranza dei presenti decidano per la votazione segreta.

20.9 Nelle votazioni palesi, in caso di parità prevale la parte che comprende il voto del Presidente; nelle votazioni segrete la votazione si ripete e, in caso di ulteriore parità, la proposta si intende respinta.

20.10 Alle sedute del Consiglio possono essere invitati, a titolo consultivo, i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti.

In occasione della predisposizione dei bilanci previsti dalla legge e dallo Statuto, il Consiglio Direttivo potrà convocare il Collegio dei Revisori per ogni opportuno chiarimento o approfondimento.

20.11 Alle riunioni del Consiglio partecipa, senza diritto di voto, il Direttore dell'Associazione, che svolge la funzione di Segretario ed estensore del verbale dell'adunanza.

ART. 21 - IL CONSIGLIO: competenze

21.1 Il Consiglio, nel quadro degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea:

- a) determina le direttive d'azione della Associazione;
- b) nomina, su proposta del Presidente, tra i propri componenti, i quattro Vice Presidenti scelto tra i componenti il Consiglio Direttivo;
- c) stabilisce la misura dei contributi dovuti dai soci;
- d) delibera annualmente la relazione sociale e il bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all'Assemblea;
- e) delibera le modifiche al Regolamento di cui all'art. 8 del presente Statuto, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- f) approva e modifica i regolamenti interni;
- g) delibera tutti gli atti che comportino l'acquisto o l'alienazione di patrimonio immobiliare, la concessione di garanzie ipotecarie o reali, l'assunzione di finanziamenti o mutui ipotecari anche sotto forma di apertura di credito, l'accettazione di eredità e di donazioni, l'acquisto e la cessione di partecipazioni sociali, la determinazione di indirizzi e direttive cui dovranno attenersi i rappresentanti dell'Associazione nelle assemblee delle società partecipate, la costituzione o partecipazione agli organismi di cui all'art. 2, lettera f) del presente Statuto, nonché tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che siano sottoposti alla sua approvazione dalla Giunta.
Le delibere in merito all'acquisto od alienazione di patrimonio immobiliare, dovranno essere approvate con il voto favorevole della maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei componenti il Consiglio Direttivo;
- h) ratifica, ove necessario, le delibere della Giunta;
- i) dichiara la decadenza dalle cariche sociali dei membri ingiustificatamente assenti per tre sedute consecutive, e quella dei soci morosi;
- l) delibera, con parere motivato, l'esclusione dei soci in particolare per quanto previsto dal presente Statuto;
- m) delibera eventuali deroghe all'incompatibilità di cui all'art. 13 dello Statuto;
- n) nomina, con le modalità e i termini di cui al Regolamento, la Commissione elettorale per la verifica della correttezza, nel rispetto dello Statuto, delle procedure relative alle elezioni degli organi;
- o) su proposta del Presidente, sentito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, può prevedere e deliberare l'erogazione di emolumenti e rimborsi.

ART. 22 - LA GIUNTA ESECUTIVA: composizione, competenze

22.1 La Giunta è composta dal Presidente dell'Associazione, che la presiede, e da quattro Vice Presidenti.

22.2 La Giunta:

- a) provvede all'amministrazione della Associazione, tranne per ciò che è statutariamente demandato al Consiglio;
- b) adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio, che dovranno essere sottoposti alla prima adunanza utile dello stesso alla ratifica del proprio operato;

- c) delibera sulla non ammissione dei soci, di cui all'art. 4 del Presente Statuto;
- d) nomina, su proposta del Presidente e successiva ratifica del Consiglio, il Direttore dell'Associazione, che partecipa alle riunioni degli organi collegiali con parere consultivo e le cui attribuzioni sono disciplinate nel Regolamento;
- e) conferisce incarichi professionali, occasionali o continuativi, a persone di specifica competenza;
- f) provvede alle designazioni ed alle nomine dei rappresentanti della Associazione in organismi, enti o commissioni ove sia richiesta particolare competenza tecnica; possono essere designati o nominati persone al di fuori dell'Associazione;
- g) collabora con il Presidente per il miglior adempimento dei compiti a lui attribuiti dallo Statuto e dal Regolamento;
- h) predispone il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo da sottoporre al Consiglio Direttivo;
- i) delibera su tutte le questioni riguardanti il funzionamento dell'Associazione e lo svolgimento delle attività che non siano espressamente riservate dallo Statuto ad altri Organi dell'Associazione;
- l) formula al Consiglio Direttivo le proposte per la determinazione dell'ammontare della quota associativa annuale e di altri eventuali contributi dovuti dai soci e le modalità per la loro riscossione;
- m) stabilisce le modalità di adesione all'Associazione in conformità a quanto previsto dalla legge e dallo Statuto.

ART. 23 - LA GIUNTA: convocazione

23.1 La Giunta, mediante avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno, mese ed anno e dell'ora, nonché l'ordine del giorno della riunione, è convocata dal Presidente della Associazione, che la presiede, ogni volta lo ritenga necessario e comunque almeno una volta ogni due mesi, con preavviso di almeno cinque giorni di calendario.

23.2 Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire anche con Mail semplice, PEC o a mezzo telefax e comunque con preavviso di almeno due giorni di calendario. In ogni caso la presenza alle riunioni di tutti i componenti sana vizi eventuali di convocazione. Non sono ammesse deleghe.

23.3 Partecipa alle riunioni della Giunta il Direttore.

23.4 Durante le sedute, viene garantita la stesura del verbale nei modi e termini stabiliti dalla stessa Giunta.

23.5 La Giunta può delegare alcuni compiti propri, per l'amministrazione ordinaria dell'Associazione, ai componenti del Consiglio Direttivo e al Direttore.

ART. 24 - IL PRESIDENTE

24.1 Il Presidente viene eletto in conformità alla legge ed a quanto previsto nel presente Statuto.

24.2 Il Presidente rappresenta l'Associazione ad ogni effetto di legge e statutario; ha potere di firma e può delegare.

24.3 Il Presidente inoltre:

- a) sovrintende la gestione ordinaria e finanziaria dell'Associazione, così come stabilito nel Regolamento;
- b) attua le deliberazioni degli organi collegiali ed adotta i provvedimenti necessari per il conseguimento dei fini sociali;
- c) convoca e presiede le riunioni di Giunta, del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Fiduciari;
- d) ha la facoltà di agire e resistere in giudizio e nomina avvocati e procuratori per le liti;
- e) può compiere tutti gli atti, non demandati dallo Statuto o dal Regolamento ad altri Organi, che si rendano necessari nell'interesse dell'Associazione;
- f) vigila sull'ordinamento dei servizi e sugli atti amministrativi;
- g) propone alla Giunta la nomina del Direttore dell'Associazione;
- h) può sostituirsi alla Giunta ed al Consiglio nei casi di urgenza, riferendo i provvedimenti assunti alla prima adunanza successiva, per la loro convalida;
- i) convoca su richiesta del Consiglio Direttivo l'Assemblea Generale dei Fiduciari;
- l) designa i soci onorari;

m) esercita il controllo sull'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea Generale dei Fiduciari, del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva;

n) decide sulle materie che il presente Statuto non attribuisce alla competenza di altri Organi sociali;

o) propone al Consiglio Direttivo, tra i Vice Presidenti, il Vice Presidente Vicario.

24.4 In caso di vacanza della carica di Presidente, il Vice Presidente Vicario o in caso non fosse nominato il Vice Presidente piu' anziano di eta', ne assume le funzioni quale Presidente Interinale e convoca entro 30 giorni di calendario dalla vacanza il Consiglio Direttivo che provvede, ai sensi dell'art.20 del presente Statuto, alla elezione del nuovo Presidente. Il nuovo Presidente rimane in carica fino alla scadenza naturale del mandato dell'Associazione.

24.5 Il Presidente puo' delegare alcuni compiti propri, per l'amministrazione ordinaria dell'Associazione, ai componenti della Giunta o del Consiglio Direttivo, e al Direttore.

ART. 25 - IL COLLEGIO DEI REVISORI

25.1 Il Collegio dei Revisori e' composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea dei Fiduciari anche fra non soci. I componenti durano in carica cinque anni e sono rieleggibili, i propri Componenti possono partecipare senza diritto di voto al Consiglio Direttivo e all'Assemblea.

25.2 In occasione della sua prima riunione convocata dal Componente piu' anziano di eta', il Collegio provvedere a nominare, nel suo interno, il proprio Presidente che deve essere scelto tra i membri effettivi.

25.3 La carica di Componente del Collegio dei Revisori e' incompatibile con la carica di qualunque altro Organo previsto dal presente Statuto.

25.4 Valgono nei confronti del Collegio dei Revisori, ove applicabili le norme di cui all'art. 2397 e seguenti del Codice Civile e, in particolare, quelle di cui all'art. 2403 e all'art. 2409 - bis del Codice Civile. Il Collegio si puo' eventualmente dotare di un proprio autonomo regolamento.

ART. 26 - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

26.1 Il sistema di garanzia statutario di Confcommercio - Imprese per l'Italia - Ascom Gallarate e Malpensa e' assicurato dal Collegio dei Proviviri.

26.2 Il Collegio dei Proviviri esercita le seguenti funzioni:

a) conciliativa, deliberando sulle controversie tra i soci di Confcommercio - Imprese per l'Italia - Ascom Gallarate e Malpensa circa l'interpretazione e l'applicazione del presente Statuto, del Codice Etico confederale, di Regolamenti o di deliberati dei propri Organi associativi, nonche' sui ricorsi presentati avverso le delibere di ammissione o diniego a Confcommercio - Imprese per l'Italia - Ascom Gallarate e Malpensa e di decadenza dalla carica di componente di un Organo associativo.

In caso di eventuali contenziosi su decisioni assunte dal Collegio dei Proviviri, la parte ricorrente puo' presentare domanda di riesame al Collegio dei Proviviri costituito presso la Confederazione Provinciale di Varese;

b) consultiva, esprimendo pareri sull'interpretazione e l'applicazione del presente Statuto, del Codice Etico confederale e di Regolamenti, a richiesta di un Organo di Confcommercio - Imprese per l'Italia - Ascom Gallarate e Malpensa.

Il Consiglio Direttivo puo' investire il Collegio dei Proviviri con funzioni consultive con pareri non vincolanti anche su interpretazioni ed applicazioni di Statuti e regolamenti di Organismi facenti parte del sistema di Confcommercio - Imprese per l'Italia - Ascom Gallarate e Malpensa.

26.3 Confcommercio - Imprese per l'Italia - Ascom Gallarate e Malpensa riconosce quale organo di cui ai punti 1 e 2 precedenti a tutti gli effetti il Collegio dei Proviviri costituito ai sensi dell'art. 32 dello statuto di Uniascom al quale si affidera' in caso di necessita' senza nessuna eccezione in merito.

ART. 27 - ARBITRATO

27.1 Le controversie tra soci e Confcommercio - Imprese per l'Italia - Ascom Gallarate e Malpensa sono devolute ad un Collegio arbitrale composto da tre Arbitri, che tutti i soci, con l'esplicita accettazione della presente clausola compromissoria, si obbligano a nominare nel modo che segue: ciascuna parte, con atto notificato per iscritto, rende noto all'altra l'Arbitro che essa nomina, con invito a procedere alla

designazione del proprio.

La parte, alla quale e' rivolto l'invito, deve notificare per iscritto, nei venti giorni successivi di calendario, le generalita' dell'Arbitro da essa nominato.

In mancanza, la parte che ha fatto l'invito puo' chiedere, mediante ricorso, che la nomina sia fatta dal Presidente del Tribunale di Busto Arsizio.

Il terzo Arbitro, con funzioni di Presidente del Collegio, e' nominato di comune accordo dagli Arbitri ovvero, in caso di dissenso, dal Presidente del Tribunale di Arsizio.

27.2 Se le parti sono piu' di due, gli Arbitri sono nominati dal Presidente del Tribunale di Busto Arsizio.

27.3 Tutti gli Arbitri di cui ai superiori commi 1 e 2 sono nominati tra magistrati ordinari in pensione.

27.4 Per ogni altro aspetto non previsto nel presente Statuto, la procedura arbitrale e' disciplinata dagli artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

ART. 28 - IL DIRETTORE

28.1 E' istituita la figura del Direttore dell'Associazione quale responsabile dell'attivita' organizzativa, del regolare funzionamento degli uffici, della conservazione dei documenti. Coadiuvata inoltre il Presidente e gli Organi Collegiali nell'espletamento del loro mandato. Partecipa alle riunioni degli stessi Organi assumendone le funzioni di Segretario, quando tale compito non sia attribuito ad un notaio, o ad altro personale dell'Associazione. Ogni altro compito e' demandato al Regolamento.

28.2 Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto in ordine alla figura del Direttore si rimanda al Regolamento.

Titolo V

PATRIMONIO SOCIALE, AMMINISTRAZIONE, BILANCI

ART. 29 - IL PATRIMONIO SOCIALE

29.1 Il patrimonio sociale e' formato:

- a) dai beni mobili ed immobili e valori acquisiti dalla Associazione o ad essa venuti in proprieta' a qualsiasi legittimo titolo;
- b) dalle somme acquisite al patrimonio a qualsiasi titolo;
- c) dalle quote di partecipazione di societa' di capitale o di Enti di diritto privato o pubblico.

29.2 I proventi dell'Associazione sono formati da:

- a) quote e/o contributi ordinari e straordinari deliberati dagli Organi Statutari dell'Associazione nonche' dagli organi di Uniascom, della Confcommercio - Imprese per l'Italia e da altri Organi cui l'Associazione aderisce;
- b) oblazioni volontarie;
- c) proventi vari, nonche' ogni altra entrata deliberata dagli Organi Statutari.

29.3 Il socio che per qualsiasi motivo cessa di far parte di Confcommercio - Imprese per l'Italia - Ascom Gallarate e Malpensa contestualmente non conserva piu' alcun diritto nei confronti del patrimonio sociale.

ART. 30 - L'ESERCIZIO FINANZIARIO

30.1 L'esercizio finanziario decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

30.2 Entro il 31 luglio dell'anno successivo deve essere convocata l'Assemblea dei Fiduciari per l'approvazione del bilancio e della relazione sull'attivita'.

30.3 Utili o avanzi di gestione nonche' fondi o riserve non possono essere distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione salvo che la destinazione e distribuzione non siano imposte dalla legge.

Titolo VI

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 31 - Delle riunioni e delle deliberazioni conseguenti all'Assemblea Generale, al Consiglio Direttivo, alla Giunta Esecutiva, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Proibiviri viene redatto

apposito verbale che viene conservato nei libri sociali di competenza.

ART. 32 - SOCI ONORARI: sono coloro che, a esclusione dei semplici soci senior, si sono resi particolarmente benemeriti a favore di Confcommercio – Imprese per l'Italia – Ascom Gallarate e Malpensa e sono riconosciuti tali su proposta del Presidente. Con delibera approvata a maggioranza dal Consiglio Direttivo hanno diritto al riconoscimento con contestuale iscrizione nell'apposito Albo d'Onore dell'Associazione.

ART. 33 - ALBO D'ONORE: viene istituito ufficialmente l'Albo d'Onore nel quale potranno essere iscritti i soci di cui all'art. 32 oltre a tutti coloro che avranno ricoperto la carica di Presidente e tutte le cariche ricoperte all'interno del Consiglio Direttivo per almeno tre mandati anche non consecutivi.

ART. 34 - Per quanto non stabilito dal presente Statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello Statuto Confederale Nazionale e le norme dettate dal Codice Civile in materia di Associazioni non riconosciute.

ART. 35 - In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea dei Fiduciari dovrà provvedere alla nomina dei liquidatori, determinandone il numero necessario e i poteri e dettando le modalità della liquidazione che, alla presenza del notaio, dovrà avvenire in conformità a quanto previsto dalle vigenti norme di legge e dal presente Statuto. In tutti i casi di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio sociale dovrà essere devoluto ad altra associazione avente finalità analoghe o, in mancanza o per volontà dell'Assemblea dei Fiduciari, devoluto per fini di pubblica utilità.

ART. 36 - Ad ogni conseguente effetto di legge, il presente Statuto, regolarmente approvato, entra in vigore dal giorno 1° gennaio 2018.

**Il Presidente
DELIO RIGANTI**

ANDREA TOSI Notaio